



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITAS ITC
ROSSANO



☎ 0983/511227 ☎ 0983/290689

CSIS04600Q - C.F. 97022350785

www.itasitcrossano.edu.it

E-MAIL: csis04600q@istruzione.it csis04600q@pec.istruzione.it

AI DOCENTI
AL DSGA
AL SITO WEB
ALL'ALBO ON LINE

REGOLAMENTO BANCA ORE

“Una vera e propria banca all'interno della Scuola, da cui non si preleva denaro ma si accumula e si preleva il tempo”.

- 1- Definizione, caratteristiche ed obiettivi della Banca Ore proposta
- 2- Quadro normativo di riferimento
- 3- Regolamento

Definizione, caratteristiche ed obiettivi

L'istituto contrattuale della "**Banca Ore**" che qui vi si propone è **uno strumento per la gestione della prestazione lavorativa**.

Consiste nell'accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore di prestazione lavorativa ordinaria consensualmente prestata dal docente in anticipo rispetto al normale orario di lavoro e successivamente recuperata con permessi e/o riposti compensativi, preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo delegato, coniugando le esigenze personali del docente con le esigenze scolastiche, sulla base delle risultanze della Banca Ore.

Nel corso dell'anno, pertanto, il singolo docente potrà attingere dal suddetto conto per godere di riposi compensativi, secondo le modalità previste da apposito regolamento, da approvare in sede di contrattazione integrativa (**Circolare INPS n. 39/2000**).

La Banca Ore:

- **agevola la sostituzione dei docenti assenti soprattutto se comunicate last minute;**
- **consente una migliore organizzazione del lavoro;**
- **rende l'orario di lavoro flessibile;**
- **rispetta il principio della giusta retribuzione (art. 36 Cost. It.) e dell'onerosità della prestazione lavorativa, che non può mai essere gratuita;**
- **risolve in buona parte il problema della insufficienza dei fondi per il pagamento delle ore di sostituzione docenti (copertura di spesa) e previene il relativo contenzioso;**
- **limita il ricorso al c.d. "abbinamento delle classi" che è una misura problematica ed improduttiva;**
- **"smonetizza" le ore di sostituzione, permettendo al lavoratore che anticipa le ore di cumulare un monte ore di lavoro ordinario anticipate da "recuperare" con permessi e/o riposi compensativi e/o supplementari che vengono concordati preventivamente col Dirigente scolastico nel rispetto delle esigenze della scuola e di servizio;**
- **consente di gestire la flessibilità individuale dell'orario di lavoro, quando vi sono particolari esigenze.**

=====

L'adesione alla Banca ore è volontaria ed il docente può indicare le ore nelle quali è "disponibile" ad effettuare la sostituzione; sono conteggiate "a credito" nella BO non le ore di disponibilità comunicate, ma le ore di sostituzione concretamente rese in classe.

Nessuna compensazione è pertanto prevista per la disponibilità e/o reperibilità data.

Possono accedere alla banca ore i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (**Circolare INPS n. 95/2000**).

Il bilancio delle ore deve tendere al pareggio e viene solitamente effettuato su base annuale. Nel regolamento, pertanto, non è prevista la remunerazione delle **ore non recuperate**.

La Scuola può, quindi, meglio preventivare un numero di ore da destinare al lavoro straordinario, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, per i docenti che non aderiscono alla Banca Ore.

La Banca Ore non "sostituisce" ma si "aggiunge" al sistema del lavoro straordinario per la sostituzione dei docenti finanziato con i fondi disponibili, per una migliore organizzazione del lavoro.

Quadro normativo di riferimento

La "**Banca Ore**" si inserisce nel quadro normativo vigente in Italia in materia di orario di lavoro, con riferimento anche ai criteri indicati dalla CEE in materia di orario di lavoro normale straordinario e, più in generale, sulla flessibilità di orario.

Pur non essendo direttamente disciplinato da una normativa specifica, infatti, la banca delle ore è nata e si è potuta sviluppare in virtù del quadro normativo vigente in Italia in materia di orario di lavoro; in particolare la **Legge n. 196/1997** (c.d. Pacchetto Treu) che ha abrogato il limite giornaliero dell'orario di lavoro ed ha fissato l'orario normale settimanale di lavoro, con possibilità, demandata alla contrattazione collettiva nazionale o integrativa, di stabilire limiti inferiori e di riferire l'orario normale della durata media della prestazione lavorativa in periodi ultra settimanali non superiori all'anno (**art. 13, Legge 196/1997**).

L'introduzione dei nuovi limiti dell'orario di lavoro settimanale ha consentito, peraltro, l'allineamento con la disciplina contenuta **nell'art. 2, comma 18, della Legge n. 549/1995** che assoggetta, ad onere contributivo come lavoro straordinario, le ore eccedenti le 40 settimanali.

Il successivo **comma 21, art. 2 della citata Legge 549/1995** esclude l'obbligo del versamento a carico dell'impresa di un'ulteriore somma ***“qualora lo svolgimento del lavoro straordinario crei in capo al lavoratore il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta”*** (Circolare Min. Lav. n. 100/1996):

Le Circolari INPS n. 40/1996, n. 39/2000 e n. 95/2000 hanno fornito chiarimenti in ordine ai contributi, alla flessibilità dell'orario di lavoro con riferimento all'accantonamento delle ore prestate in più oltre l'orario normale da recuperare mediante riposi individuali ed hanno ritenuto compatibile l'istituto contrattuale della banca delle ore col contratto a tempo determinato.

La Banca Ore quivi proposta rispetta la disciplina prevista dalla Direttiva 1993/104/CE del Consiglio Europeo del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

L'Istituto, previsto in alcuni contratti collettivi ed in tanti accordi aziendali, introduce cambiamenti in merito all'orario di lavoro normale, abrogando il limite di lavoro giornaliero.

La Legge n. 53 del 08.03.2000 e s.s. modificazioni ha poi previsto specifiche misure a sostegno della flessibilità di orario, introducendo alcune novità finalizzate alla tutela della famiglia e della formazione del lavoratore che consentono una migliore gestione del tempo in relazione ai bisogni ed alle necessità dei più piccoli e della famiglia.

FRUIZIONE GIORNI E/O ORE DI RIPOSO COMPENSATIVO

L'art. 38-bis, comma 4, del CCNL del 14-9-2000 dispone che: *“L'utilizzo di riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio”*.

La norma contrattuale, quindi, non prevede alcun automatismo di fruizione dei riposi compensativi, ma presuppone sempre una preventiva richiesta del dipendente, al fine di consentire all'ente (Dirigente) la valutazione della necessaria compatibilità della stessa con quelle esigenze organizzative e di servizio, che le parti negoziali hanno inteso espressamente salvaguardare.

In merito all'istituto delle giornate concesse a titolo di riposo compensativo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che ***“le giornate imputate a tale titolo sono l'equivalente di una giornata lavorativa. Le ore di cui esse si compongono sono di lavoro ordinario e diventano di riposo solo perché già lavorate nei giorni precedenti”*** (Cassazione Sentenze n. 5710/2009 e n. 12328/2009 - (Parere ARAN 14.10.2014) -

REGOLAMENTO BANCA ORE

PREMESSA

Il presente regolamento è posto in essere per venire incontro alle esigenze dell'IIS ITAS-ITC di Rossano (Cs) per le sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualsiasi ragione, tranne lo sciopero, attraverso l'utilizzo di sostituti individuati tra i colleghi aderenti volontariamente alla banca delle ore.

Al fine di perfezionare l'offerta formativa e migliorare l'organizzazione delle attività didattiche con continuità di presenza dei docenti nelle classi, viene così istituita una **Banca Ore** nel rispetto del CCNL del comparto Scuola vigente, senza aggravii di spesa per l'amministrazione pubblica, che si regola con le disposizioni che seguono.

Si precisa che la contrattazione decentrata non può individuare un monte ore di lavoro straordinario da destinare alla banca delle ore la cui misura risulti superiore al numero massimo delle ore che ciascun dipendente può espletare o alle risorse all'uso disponibili nel fondo d'Istituto. In tali ipotesi infatti la Scuola non troverebbe le risorse finanziarie necessarie per l'eventuale pagamento, **l'anno successivo, di un monte ore che non poteva essere finanziato neanche nell'anno di svolgimento** (ARAN 03.6.2011).

Il presente Regolamento, pertanto, prevede l'accantonamento, su di un conto individuale intestato al docente, di un numero di ore di prestazione lavorativa ordinaria consensualmente prestate dal dipendente **in anticipo** rispetto al normale orario giornaliero e/o settimanale di lavoro per la sostituzione dei docenti **prevalentemente della stessa classe e/o disciplina, successivamente recuperate con permessi e/o riposti compensativi**, preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo delegato, coniugando gli interessi del docente con le esigenze scolastiche, sulla base delle risultanze della BO.

Art. 1 - Caratteristiche generali

A ciascun docente che aderisce alla Banca Ore viene intestato un conto individuale sul quale vengono accantonate a credito il numero di ore prestate per la sostituzione dei docenti assenti.

Vengono accantonate, sul conto individuale, il numero di ore di prestazione lavorativa ordinaria consensualmente prestate dal dipendente in anticipo rispetto al normale orario giornaliero e/o settimanale di lavoro e successivamente recuperate con permessi e/o riposti compensativi, preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo delegato, coniugando gli interessi del docente con le esigenze scolastiche, sulla base delle risultanze della BO.

Art. 2 – Criteri per la sostituzione dei docenti

La sostituzione dei docenti viene sempre disposta prevalentemente con docenti della stessa classe e/o disciplina e comunque nel rispetto dei criteri fissati dal Collegio Docenti.

Art 3 – Utilizzo delle ore accantonate

L'utilizzo delle ore accantonate può avvenire in modalità differenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o Suo delegato, coniugando le necessità personali del docente con le esigenze di servizio, tramite

1. permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL. Art. 16 – commi 1 e 3;
2. la possibilità di usufruire della giornata di riposo compensativo da concordare con il Dirigente Scolastico. È possibile raggruppare le ore fino a chiedere la giornata completa dell'orario del docente solo a patto che per la copertura si possano utilizzare esclusivamente ore della BO..
3. giornate di ferie, **in numero massimo di sei** per anno scolastico, secondo le modalità stabilite dall'art.13 c. 9 del CCNL 2006/2009, da concedere ai docenti che hanno dichiarato la loro disponibilità ad aderire alla BO **senza l'obbligo di individuare i sostituti da parte del docente, ma con la disponibilità della scuola a individuare i sostituti fra i colleghi in orario aderenti alla BO.**

I giorni in cui le domande di permesso breve, riposo o ferie dovessero eccedere le disponibilità della scuola, il Dirigente Scolastico opererà una selezione sulla base di una graduatoria basata sui seguenti criteri e nell'ordine riportato:

- a. **docenti a maggior numero di ore a credito**
- b. **docenti che hanno dato la disponibilità alla prima ora di lezione**
- c. **docenti che ancora non hanno usufruito di giorni di ferie né di permessi**
- d. **graduatoria di Istituto**

Il regolamento potrà essere integrato in ogni momento, nel rispetto delle procedure, prevedendo ulteriori *“sistemi di compensazione delle ore a credito”*.

Art. 4 – Compensazione delle ore a credito

Le ore della BO non potranno essere chieste in compensazione prima che il docente le abbia accantonate (cfr. *anticipate*) sul proprio conto.

Art. 5 - Adesione

L'adesione alla Banca ora è volontaria ed il docente può indicare le ore nelle quali è "disponibile" ad effettuare la sostituzione; sono conteggiate "a credito" nella BO non le ore di disponibilità comunicate, ma le ore di sostituzione concretamente rese in classe. Nessuna compensazione è pertanto prevista per la disponibilità e/o reperibilità data.

Possono aderire alla banca ore i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

L'adesione alla "Banca ore" deve essere sempre formalizzata per iscritto.

L'eventuale recesso dalla BO nel corso dell'anno va comunicato per iscritto e comporta la chiusura del conto senza possibilità di compensazione delle ore a credito.

Art. 6 - Funzionamento del servizio BO

La disponibilità ad aderire alla BO è estesa a tutto l'anno scolastico.

La concessione delle ferie con le modalità sopra previste, dei permessi brevi e/o riposi a compensazione delle ore a credito, deve coniugare le esigenze personali del docente con le necessità di omogeneità del quadro complessivo del servizio.

La comunicazione per le sostituzioni dei colleghi assenti potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a. La sostituzione di colleghi che abbiano già comunicato la loro assenza dovrà essere notificata al docente supplente interessato il giorno prima;
- b. Per le assenze comunicate la mattina dello stesso giorno, salvo casi eccezionali, l'avviso dovrà essere notificato al docente supplente interessato entro le ore 7,55. Dopo la seconda ora, salvo eccezioni, il docente iscritto alla Banca Ora disponibile potrà ritenersi libero.
- c. I docenti che abbiano dato la loro disponibilità alla prima ora devono dichiarare per iscritto di essere presenti a scuola già dalle 7,50.
- d. Il giorno libero può essere utilizzato per il monte BO solo ed esclusivamente su disponibilità data dal docente interessato in forma scritta.

Art. 7 - Calcolo ore a credito del docente

La sostituzione dei docenti assenti nelle proprie classi o eccezionalmente in classi diverse verrà riconosciuta in BO come anticipazione di ora prestata in aggiunta al normale orario di lavoro giornaliero e/o settimanale.

Art.8 - Priorità

La priorità della scelta per la sostituzione dei colleghi assenti con docenti prevalentemente della stessa classe e/o disciplina, fermo restando i criteri stabiliti dal **Collegio Docenti**, è la seguente:

- a. Docenti con ore a disposizione facenti parte dello stesso CdC
- b. Docente del potenziamento nei limiti normativamente consentiti
- c. Docenti che non aderiscono alla BO, ma che devono recuperare permessi brevi fruiti
- d. Docenti che aderiscono alla BO

Art.9 - Diritti e Doveri

La fruizione delle ore accantonate deve tener conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio della scuola. Le richieste devono essere effettuate in forma scritta e la compensazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Art. 10 -Bilancio a fine anno scolastico

Il bilancio delle ore deve tendere al pareggio e viene solitamente effettuato su base annuale. Nel regolamento, pertanto, non è prevista la remunerazione delle ore non recuperate.

Tutti i conti della BO intestati a ciascun docente saranno chiusi alla fine delle lezioni di ciascun anno scolastico.

Non è possibile in alcun modo retribuire le ore a credito.

Il docente con credito può utilizzare lo stesso entro la fine dell'anno scolastico corrente.

L'obiettivo, per i motivi ampiamente esposti in premessa, è quello di chiudere tutti i conti in pareggio.

Pertanto vi è l'assoluta necessità di monitorare costantemente la situazione generale della BO, ricorrendo se necessario al lavoro straordinario, ma nei limiti normativi e finanziari all'uso previsti.

Art. 11- Docenti che non aderiscono alla BO

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano alla BO trova applicazione quanto previsto dal CCNL.

I docenti che aderiscono alla BO non sono tenuti alla sostituzione dei docenti che non hanno aderito, a meno che non si tratti di assenza per malattia, per servizio oppure assenze per le quali il CCNL non preveda esplicitamente la condizione di sostituzione con altro personale in servizio presso la stessa sede

Art. 12- Responsabili della BO

I collaboratori del Dirigente scolastico, giacché effettuano giornalmente la sostituzione dei docenti, sono nominati Responsabili della BO nei rispettivi Plessi.

Quando provvedono alla sostituzione giornaliera dei docenti assenti, i Responsabili della BO annotano sui conti individuali dei docenti aderenti alla BO le ore prestate. Annotano successivamente sul conto individuale del docente le ore concesse in compensazione, con indicazione del credito residuo disponibile (saldo disponibile).

Su delega e/o in assenza del Dirigente Scolastico, i Responsabili della BO possono autorizzare la compensazione delle ore a credito con permesso e/o riposo compensativo preventivamente concordato.

Art. 13 - Norme finali

L'andamento della Banca delle Ore deve essere continuamente monitorato al fine di favorirne il positivo l'utilizzo.

Possono essere individuate eventuali modalità aggiuntive di compensazione delle ore per il miglioramento dell'istituto della BO.

Il buon funzionamento dell'iniziativa è subordinato da un lato al senso di responsabilità di ciascun docente e, dall'altro, alla disponibilità del Dirigente Scolastico, sempre nell'ambito del quadro normativo vigente.

I componenti della RSU, i docenti aderenti alla BO, i Responsabili della BO ed il Dirigente Scolastico si impegnano a verificare e confermare la validità della BO al termine dell'anno scolastico in corso.

Il Docente Incaricato
Prof. Antonio Campana

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93